

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE

CIVILE SAN GIULIANO MILANESE

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.07.2023)

Art 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile

1. E' costituito con delibera di consiglio comunale n°84 del 02-03-1998 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di San Giuliano Milanese, di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di San Giuliano Milanese in conformità a quanto previsto dall'art 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art 2.

Il Sindaco

1. Il Sindaco ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art.7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il sindaco è il legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Al verificarsi di una situazione d'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale ovvero intercomunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.
4. Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente di Città Metropolitana, al Presidente della Giunta Regionale od al Prefetto, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ed il coordinamento degli interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile.

Art 3.
Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
3. Il GCVPC viene attivato con le modalità previste dal Piano di Emergenza e/o dalle Procedure Operative di Emergenza: in caso di eventi particolari, il Gruppo potrà intervenire ed operare di propria iniziativa previa indispensabile comunicazione ed autorizzazione del Sindaco o ROC se costituito.
4. Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco o ROC, se costituito, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.
5. Il GCVPC od i singoli Volontari potranno inoltre, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, promuovere od aderire ad iniziative, anche al di fuori del territorio comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra gli Enti, le Associazioni ed i Gruppi di volontariato operanti nella protezione civile: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.
6. Di tutte le attività svolte dal GCVPC dovrà essere redatta apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo che deve essere consegnata al ROC.
7. Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dal Dipartimento della protezione civile sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

Art 4.
Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato secondo le forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. Eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b. Attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012;
 - c. Attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18,22,32 e 38 del decreto legislativo n.1/2018;
 - d. Attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. Attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. Attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
3. Il GCVPC opera nel piano rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali dei ministri in materia di Protezione civile.
4. Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a. Il registro dei volontari iscritti
 - b. Il libro delle adunanze e delle liberazioni dell'assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, fermo restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a. Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio
 - b. Copia del documento di identità in corso di validità
 - c. Copia del codice fiscale
 - d. Assenza di provvedimenti di espulsione da Forze Armate, Corpi militarmente organizzati, Organizzazioni di volontariato e Gruppi comunali di protezione civile;
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art 12.
6. In caso di rigetto motivato e inappellabile, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo
7. Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.
9. Il compimento del 65 anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di volontario, sempre che permanga l'idoneità fisica, fatta salva la facoltà, in capo al Coordinamento del Gruppo Comunale di destinare questi volontari alle attività non operative: l'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 75 anno di età.
10. I volontari sono soggetti alla sorveglianza sanitaria del medico competente in materia di visite ed esami periodici a seconda dell'attività svolta.

Art 6.
Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati da volontari, già operativi. Tale periodo è costituito dalla formazione nei nuclei di soccorso tecnico e di logistica (3 mesi cad.), oltre alla partecipazione delle attività del gruppo.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - i. Copia della polizza assicurativa di cui all'art 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - ii. Tesserino di appartenenza
 - iii. Vestiario e DPI idonei
 - iv. Copia del regolamento

Art 7.
Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a. Recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. Assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c. Perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d. Utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui il successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta

giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art 8.

Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi del art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia ed in conformità di quanto previsto all'articolo 5 comma 10.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
5. I Volontari, previa autorizzazione del Sindaco/ROC, potranno organizzare, in autonomia o avvalendosi di istruttori esterni, incontri od esercitazioni tecniche e pratiche, atte a mantenere e migliorare la preparazione individuale e di gruppo.
6. Conoscere l'entità delle risorse economiche stanziare dall'Amministrazione Comunale e di ricevere informazioni in ordine al relativo impiego per il tramite del Coordinatore operativo che sarà aggiornato dal ROC o Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

Art 9.

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a. Assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature a loro affidate;
 - c. Indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

- d. Partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. Comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art.13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o domicilio;
- f. un profondo rispetto verso le persone, senza distinzioni di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
- g. la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni unita alla capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
- h. la capacità di riservare un adeguato equilibrio sia durante le operazioni ordinarie che durante gli interventi di emergenza;

Art 10.
Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
- b. Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento
- c. Coordinatore operativo
- d. Segretario/a del Gruppo comunale
- e. Vice Coordinatore
- f. Responsabile Operativo

Art 11.
Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1. L'assemblea, è costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno tre volte all'anno
- 2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a. Elezione del consiglio di direttivo, formato dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore, dal Segretario e dal Responsabile Operativo e da un numero di consiglieri da 3 a 5.
 - b. Elezione e revoca del Coordinatore operativo, il cui mandato dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, ROC e Segretario del Gruppo Comunale.
 - c. Elezione e revoca del Vice coordinatore operativo, il cui mandato dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, ROC e Segretario del Gruppo Comunale.
 - d. Elezione e revoca del Segretario del Gruppo comunale il cui mandato dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, ROC e Segretario del Gruppo Comunale.
 - e. Elezione e revoca del Responsabile Operativo il cui mandato dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e ROC e Segretario del Gruppo Comunale.
 - f. Elezione e revoca consiglieri in numero da 3 a 5, il cui mandato dura in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e ROC e Segretario del Gruppo Comunale.
 - g. Ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - h. La proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art 12.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è formato dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore, dal Segretario, dal Responsabile Operativo e da un numero di consiglieri da 3 a 5, è eletto dall'Assemblea tra i

suoi componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il consiglio direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
4. Il consiglio direttivo, in particolare:
 - a. Definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b. Collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c. Definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. Programma in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art 13.

Coordinatore operativo

1. Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018
2. Il ruolo del coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità alla GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art.4 comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.
3. Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.
8. Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco ed è il responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. Il Vice coordinatore operativo coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informato preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il comune assegna al GCVPC una sede operativa
2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune.
3. Il comune, con specifiche modalità definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.
8. Il GCVPC ha un proprio vessillo, di cui all'immagine a seguire:



Le caratteristiche del vessillo sono:

- 65 cm x 105 cm (con agremani, frangia e cordoniera oro)
- forma a scudo
- retro tricolore
- fascia tricolore 8 cm (da inserire sotto i passanti)
- fondo colore n. 95 dal Vs. campionario, logo in blu (più scuro rispetto al modello portato in visione), scritta gruppo comunale protezione civile in nero in alto, scritte

nel logo “San Giuliano Milanese” in rosso e “Protezione Civile” in giallo.

- asta metallica porta stendardo divisibile in 3 pezzi cm 225

Il vessillo è corredato di fascia tricolore e, all’occorrenza, dotato di fascia a lutto. Quando partecipa a cerimonie, il vessillo è scortato da due Volontari in uniforme di servizio.

Art 16.
Norme amministrative e finanziarie

1. Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.1 del 2018.
2. Nel bilancio del comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc..
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni e al RUNTS ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati:
 - il titolo IV "Volontariato di protezione civile" del Regolamento Organico del Servizio di Protezione Civile Comunale" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2020, segnatamente dall'art. 21 all'art. 40;
 - art. 41 "Disposizioni transitorie" del Regolamento Organico del Servizio di Protezione Civile Comunale" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2020;
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale in materia.